



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 33

8^a COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici,
comunicazioni)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

328^a seduta (antimeridiana): mercoledì 26 luglio 2017

Presidenza del presidente MATTEOLI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(2603) CROSIO ed altri. – Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 5
FILIPPI (PD)	5
GIACOMELLI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico	5
RANUCCI (PD), relatore	3, 5

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Segle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2603) CROSIO ed altri. – Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2603.

Ricordo che il disegno di legge è stato già esaminato ed approvato con modifiche, in sede referente, dalla nostra Commissione che ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta dal Presidente del Senato e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Ricordo che è già stata svolta la relazione e che successivamente si è svolta la discussione generale, seguita dalle repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Propongo di acquisire l'iter già svolto alla nuova fase procedurale e di assumere quale testo base l'articolato esaminato in sede referente. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ranucci.

RANUCCI, *relatore*. Signor Presidente, come già da lei annunciato, il disegno di legge in titolo è stato riassegnato alla Commissione in sede deliberante.

L'approfondito esame svolto in sede referente è stato accompagnato da un'ampia attività istruttoria nel corso della quale sono stati acquisiti i contributi di tutti i vari soggetti pubblici e privati interessati. Ciò ha portato alla definizione di un testo condiviso, ampiamente integrato rispetto al testo originario del provvedimento, assunto come testo base per l'esame in tale sede.

Gli emendamenti approvati all'articolo 1, oltre a rinviare alle definizioni contenute nella normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sull'istituzione del registro pubblico delle opposizioni (comma 1), hanno esplicitato la possibilità che tutti gli interessati che vogliano opporsi all'impiego del proprio numero telefonico tramite gli operatori per l'invio di materiale pubblicitario, per vendita diretta, per il compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale, possono iscriversi

anche contemporaneamente, per tutte le utenze fisse e mobili loro intestate, al registro delle opposizioni. In tale registro peraltro sono comunque inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi degli abbonati. È possibile in qualsiasi momento revocare l'opposizione verso uno o più operatori anche per periodi di tempo definiti.

Con l'iscrizione al registro si intendono poi revocati tutti i consensi precedentemente espressi al trattamento dei propri dati personali per fini commerciali ed è precluso l'uso delle numerazioni telefoniche ceduti a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati (comma 5).

È valido il consenso al trattamento dei dati rilasciato dopo l'iscrizione al registro (comma 6).

Si è inoltre previsto che dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame il titolare del trattamento dei dati personali degli interessati iscritti al registro delle opposizioni non possa comunicare a terzi, trasferire o diffondere tali dati per fini di pubblicità, vendita diretta, ricerca di mercato non riferibili ai propri prodotti e servizi da lui stesso offerti (comma 7).

Nel caso di cessione a terzi il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi di identificazione del soggetto a cui ha trasferito i dati (comma 8).

Per la violazione dei divieti ora introdotti dal diritto di opposizione configurato nel provvedimento in esame sono state previste sanzioni che possono contemplare anche la sospensione o la revoca all'autorizzazione dell'esercizio delle attività per gli operatori (commi 9 e 10).

Si è stabilita la responsabilità solidale del titolare del trattamento dei dati per la violazione delle norme della legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di *call center* per l'effettuazione della chiamata telefonica (comma 11).

È stato poi previsto che l'obbligo di consultazione del registro e, di conseguenza, l'aggiornamento delle proprie liste da parte degli operatori che utilizzano il sistema di vendita di pubblicità telefonica, abbia cadenza mensile e comunque preceda l'inizio di ogni campagna promozionale (comma 12).

Per rendere più agevole o meno costosa la consultazione del registro da parte degli operatori con decreto del Ministro dello sviluppo economico verranno fissati i criteri generali per l'aggiornamento delle tariffe di accesso secondo le indicazioni contenute nel provvedimento in esame (comma 13).

È stato poi vietato il ricorso a compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi pubblici degli abbonati (comma 14).

Infine, la norma relativa all'adeguamento del vigente regolamento sul registro delle pubbliche opposizioni, secondo quanto stabilito dal testo in esame, è stata integrata prevedendo anche la contestuale abrogazione di eventuali disposizioni incompatibili (comma 15).

L'articolo 2, anch'esso inserito dalla Commissione, stabilisce che tutti gli operatori che svolgono attività di *call center* debbano garantire la piena attuazione dell'obbligo di identificazione della linea di chiamata e il rispetto del diritto di opposizione al trattamento dei dati personali per finalità commerciali. A tale scopo le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di *call center*, anche delocalizzati, dovranno essere adeguate ad un codice o ad un prefisso specifico atto a identificare in modo univoco le chiamate con finalità commerciali, che verrà appositamente individuato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 regola l'entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il Governo condivide ed esprime parere favorevole all'impostazione proposta dal relatore.

FILIPPI (*PD*). Signor Presidente, dato l'ampio consenso registrato tra le forze politiche sul provvedimento, proporrei di valutare la possibilità di non fissare un termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

RANUCCI, *relatore*. Signor Presidente, a mio avviso, un termine, sia pure molto breve, deve comunque essere fissato anche per consentire alle Commissioni consultive di esprimere in tempi rapidi i prescritti pareri.

PRESIDENTE. Propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti ed ordini del giorno al provvedimento in esame per oggi alle ore 12. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,25.

